

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI AGENTI IN SERVIZI FINANZIARI

Il giorno 17 Febbraio 2011, in Roma

TRA

FENAFI - Federazione Nazionale delle Società Finanziarie - rappresentata dal Presidente Martorano Avv. Cav. Santo Alfonso,
 UFIC - Unione delle Società Finanziarie e CONFIDI rappresentata dal Dott. Marino Domenico
 CONFIMPRESEITALIA - Associazione Micro Imprese e Artigianato aderente a Confapi rappresentata dal Dott. Marcheschi Ercole
 C.I.D.E.C.- Confederazione Italiana Esercenti Commercianti rappresentata dal Dott. Arciuolo Mario
 CEPI-UCI - Confederazione Europea Piccole Imprese-Unione Coltivatori Italiani rappresentata dal Dott. Marciano Rolando e *PIERO PICANO*
 FENALCP - *CEJARE ROJA*

E

L'ASSIMEC - Associazione Italiana Mediatori dei Crediti, rappresentata dal Dott. Bruno Latella - *ALBERTO BIANCO - LE VITTORE PROZU*
 ASSOPROFESSIONAL - Associazione Italiana Professionisti del Credito rappresentata dal Dott. *UGL*
 SIMEDIA- rappresentata dal Dott Severino Oliva
ASSOCNEA Ing. SABATO CALIENDO

Sulla base del regolamento attuativo ai sensi dell'art. 6 L 7 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 luglio 200 si stipula il presente Accordo Collettivo Nazionale del Lavoro per i Mediatori dei Crediti da valere anche per gli Agenti in Servizi Finanziari il cui regolamento è in via di approvazione.

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro dei Mediatori dei Crediti.

Decorrenza e durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dal 1° marzo 2011 e scade il 28 febbraio 2015. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato dalle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte cinque mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Martorano']

[Handwritten signature]

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA
IN ATTIVITÀ FINANZIARIE
Testo Ufficiale
Roma, 14 gennaio 2011**

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne impongono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

INDICE

- Art. 1 – definizioni ed applicabilità
- Art. 2 – svolgimento dell’incarico e zona di attività
- Art. 3 - contratto a tempo determinato
- Art. 4 - variazione di condizioni e termini dell’incarico
- Art. 5 – provvigioni
- Art. 6 – spese
- Art. 7 – diritti e doveri delle parti
- Art. 8 – malattia ed infortunio
- Art. 9 – gravidanza e puerperio
- Art. 10 – altri casi di sospensione del contratto
- Art. 11 – aggiornamento e formazione professionale
- Art. 12 – previdenza integrativa
- Art. 13- risoluzione del rapporto di agenzia – termini di preavviso
- Art. 14 – risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa
- Art. 15 – indennità di fine rapporto
- Art. 16 – patto di non concorrenza
- Art. 17 – modifica del contratto
- Art. 18 – composizione delle controversie - procedure
- Art. 19 – condizioni di miglior favore
- Art. 20 – controversie di interpretazione e applicazione
- Art. 21 – contributi di assistenza contrattuale
- Art. 22 – decorrenza e durata

ALLEGATI

- All. A – regolamento della commissione paritetica
- All. B – cod.civ. “Il Contratto di Agenzia”
- All. C – criteri per la determinazione dell’indennità di fine rapporto.

L'anno 2011 il giorno 14 del mese di gennaio 2011 tra

la Federazione nazionale delle società finanziarie con sede in via Goito 46 Roma, legalmente rappresentata dall'avv. Santo Alfonso Martorano

la Cepi- Uci, Confederazione europea piccole imprese- Unione coltivatori italiani con sede in via Lucina 10 00186 Roma, legalmente rappresentata dal dr. Rolando Marciano

l'Ufic- Unione delle società finanziarie e Confidi con sede in via G. Pirelli 27 20124 Milano, legalmente rappresentata dal dr. Domenico Marino;

l'Assimec- Associazione italiana mediatori dei crediti e agenti in attività finanziaria, con sede in via Goito 46 legalmente rappresentata dal rag. Giuseppe Martorano si è stipulato il presente accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie, composto di n. 22 articoli letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.

La Cidec, Confederazione italiana degli esercenti commercianti con sede in Piazza Capranica, 95 - 00186 Roma, legalmente rappresentata da Mario Arciuolo

Premessa

Le parti stipulanti, con il presente accordo collettivo nazionale, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia in attività finanziarie, conseguente all'introduzione della figura dell'agente in attività finanziaria, divenuta operativa a decorrere dall'emanazione del provvedimento di attuazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi (11/07/2002) istitutivo dell'Elenco degli agenti in attività finanziaria di cui al D.Lgs. 374/1999.

Le caratteristiche peculiari della figura dell'agente in attività finanziaria sono state oggetto di opportune precisazioni nel Dlgs. 141 del 2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Si riportano gli articoli 128- quater, 128- quinquies, 128 undecies, 128 duodecies, 128 terdecies del suindicato decreto e del capo III, art. da 19 a 27

Art. 128-quater.

Agenti in attività finanziaria

1. *E' agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.*

2. *L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.*

3. *Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività da' titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.*

4. *Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.*

5. *Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.*

6. *Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.*

7. *La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.*

8. *I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.*

Art. 128-quinquies.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria

1. *L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:*

a) *per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;*

b) *per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della*

Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Art. 128-decies.

Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia

1. Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.

2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Art. 128-undecies.

Organismo

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Art. 128-duodecies.

Disposizioni procedurali

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno;

c) cessazione dell'attività'.

4. L'agente in attività' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività' di agenzia in attività' finanziaria o di mediazione creditizia.

6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività' finanziaria, al legale rappresentante della società' di agenzia in attività' finanziaria o del legale rappresentante della società' di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

Art. 128-ter decies.

Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività' dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporle lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività' predisposto per l'anno in corso.

nonché il testo delle ulteriori disposizioni di attuazione art.12- art.14- art.15 - art. 17, capo III art. 19-27

Art. 12

Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività' finanziaria, né di mediazione creditizia:

a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-noies, comma 1.

2. Per l'esercizio dell'attività' di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività' finanziaria, a condizione che detta attività' sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

Art. 14

Requisiti di Professionalità'

1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;

c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

secondo le modalità da questo stabilite.

2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;

3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a).

c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

Art. 15

Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

[...]

2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate

su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.

Art. 17

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio [...]

Art. 18

Requisiti tecnico - informatici

L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, è subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Art. 19

Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.

2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è detto il Presidente, sono scelti, secondo procedure definite dallo statuto, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurare l'autonomia di giudizio.

3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:

- previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
- previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
- adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionarie;
- adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
- adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.

Note all'art. 19:

- Per il testo degli artt. 128-undecies e 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.

Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Art. 20

Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Art. 21

Funzioni dell'Organismo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

- a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza;
- b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
- c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti;
- e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
- f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
- g) secondo quanto previsto dall'articolo 24, indice e organizza l'apposito esame volto ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;
- h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;
- i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-noies, stabilisce i contenuti della prova valutativa.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.

Note all'art. 21:

- Per il testo degli artt. 128-undecies e 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo

Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Art. 22

Gestione degli elenchi

1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

2. Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo:

- a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;
- b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all'interessato;
- d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;
- e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo predisporre e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza.

4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

Note all'art. 22:

- Per il testo degli artt. 128-undecies e 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si veda l'art.11 del presente decreto legislativo

Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Art. 23

Iscrizione negli elenchi

1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del

completamento o della regolarizzazione.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:

a) per le persone fisiche:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) codice fiscale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;

6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;

b) per le persone giuridiche:

1) denominazione sociale;

2) data di costituzione;

3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività.

4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) data di iscrizione nell'elenco;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-noies.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera d), e all'articolo 128-septies, comma

1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4) e 5), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.

Note all'art. 23:

- Per il testo degli artt. 128-quinquies, comma 1, lettera d); 128-septies, comma 1, lettera f); 128-septies comma 1, lettera f) e comma 2; 128-noies, 128-duodecies e 128-ter decies comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si veda l'art.11 del presente decreto legislativo

Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Art. 24

Esame e aggiornamento professionale

1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso.

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.

6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

Capo IV

Disposizioni in materia di sanzioni

Art. 25

Esercizio abusivo dell'attività

1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis

Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Art. 140-bis.

Esercizio abusivo dell'attività

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexties, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.»

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Disciplina transitoria

1. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies.

2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonché le relative disposizioni di attuazione.

4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2011.

Note all'art. 26:

- Il testo dell'art. 16, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16. 1.-8. (abrogati). - 9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da euro 2.065 a euro 10.329.»

- Per il testo degli artt. 128-quater; 128-quinquies, comma 1, lettera c); 128-septies, comma 1, lettera e); del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzie in attività finanziaria) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2002, n. 40.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287 (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2000, n. 243.

- Il testo del comma 7 dell'art. 37, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), così recita:

«7. Fino al centottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attività di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che già svolgono questa attività.»

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Modifiche al decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed è inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»;

d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambialute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»;

e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco

previsto dall'articolo 128-secies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»;
f) all'articolo 40, comma 1, le parole «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»;
g) all'articolo 56, comma 2, le parole «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)».

Note all'art. 27:

- Si riporta il testo degli artt. 11, 40 e 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O., così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria). - 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.A.;
- c) gli istituti di moneta elettronica;
- c-bis) gli istituti di pagamento;
- d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) le società di gestione del risparmio (SGR);
- f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
- h) gli agenti di cambio;
- i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- l) (soppressa);
- m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;
- m-bis) le società fiduciarie di cui all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
- o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

- a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
- c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

- a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF;
- b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
- c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-secies, comma 2 del TUB;
- d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'art. 128-quater, comma 7, del medesimo TUB;

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione.

Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'art. 36, comma 4.

6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.»

«Art. 40 (Dati aggregati). - 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, fatta eccezione per la lettera b), e comma 2, lettera a), e le società di revisione indicate nell'art. 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il

rispetto dell'obbligo di cui al presente art. anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico»

«Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).

2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'art. 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attua i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.

4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.

5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 195 del TUF.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Abrogazioni e norme finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:

a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;

b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;

c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;

d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogata. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6.

5. Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 28:

La rubrica dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), abrogato dal presente decreto legislativo, recava: "Agenzia in attività finanziaria.»

Per i riferimenti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 si veda nelle note all'art.26 del presente decreto legislativo

Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, si veda nelle note all'art.26 del presente decreto legislativo

- Per il testo dell'art. 16, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), si veda nelle note all'art.26 del presente decreto legislativo

La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio - "direttiva sulle pratiche commerciali sleali») e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149.
Il decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 146 (Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n.207.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Disposizioni attuative

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c).

Note all'art. 29:

- Per il testo degli artt. 128-quinquies, comma 1, lettera e); 128-septies, comma 1, lettera c); del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo

Le associazioni suindicate manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza che il settore riveste nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti ed intermediari finanziari, per una migliore ed efficace tutela del consumatore e per una maggiore trasparenza e correttezza del mercato.

In attesa dell'entrata in vigore della suesposta normativa, prevista per giugno 2011, e riservando ulteriori modifiche al seguente accordo, le associazioni convengono quanto segue

Art. 1 - Definizioni ed applicabilità

1. Agli effetti del presente accordo ed in conformità agli artt. 1742 e seguenti del Cod.civ., è "Agente in attività finanziaria" l'Agente persona fisica iscritta nell'Elenco istituito presso l'UIF- Banca d'Italia (ex UIC- Ufficio italiano cambi di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 374/99) il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

Il presente accordo si applica anche agli agenti operanti in ambito di società aventi i requisiti di legge, con esclusione dei dipendenti e dei soci.

2. Ai fini del presente Accordo si intendono:

a) per "Intermediario Finanziario", l'Intermediario iscritto nell'elenco generale previsto dall'art. 106 D.Lgs. 385/1993 (o nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 D.Lgs. 385/1993), operante nei confronti del pubblico.

b) Per "Agente in attività finanziarie", l'Agente persona fisica iscritto all'elenco di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. 374/1999.

c) Per "Attività Finanziarie", le attività previste dall'art. 106 D.Lgs. 385/1993 e specificate nel decreto ministeriale 6 luglio 1994 ossia:

- 1) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- 2) l'assunzione di partecipazioni;
- 3) la prestazione di servizi di pagamento, compresa l'attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer);
- 4) l'intermediazione in cambi.

d) Per "Attività Diverse", le attività connesse e strumentali a quelle di agenzia in attività finanziarie come definite dall'art. 3 Parte I Provvedimento UIC dell'11.07.02 e nelle successive modifiche ed integrazioni di cui in premessa.

e) Per "Attività Compatibili", le attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche

nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, D.Lgs. 385/1993, in conformità alle norme di settore applicabili; altre attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi, ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali.

f) Per "Attività Promozionale", l'attività di promozione presso il pubblico finalizzata alla conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, D.Lgs. 385/1993, senza autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

g) Per "Elenco", l'elenco degli agenti in attività finanziarie previsto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs.374/1999, istituito presso l'UIC.

h) Per "Convenzione" l'eventuale convenzione stipulata dalla Società di Intermediazione Finanziaria con un Istituto di Credito per la promozione ed il collocamento dei servizi di quest'ultimo fuori sede, come previsto dall'aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza per le banche pubblicate su G.U. n. 211 del 9 settembre 2002.

i) Per "Zona", l'area geografica, la tipologia di contratti o la tipologia di clienti assegnati all'agente.

j) Per TUB, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

k) Per UIC, l'Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia.

Dichiarazione a verbale

Le parti precisano che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento (D.M. 2001/485), non svolgono agenzia in attività finanziaria, e dunque non sono tenuti all'iscrizione nell'Elenco:

a) coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite dagli intermediari a ciò autorizzati;

b) i fornitori di beni e servizi che promuovono e concludono contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 106 Testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale.

Art. 2 - Svolgimento dell'incarico e zona di attività

1. L'Agente svolge le funzioni affidategli dall'Intermediario Finanziario tramite apposito documento di incarico con ampia autonomia e libertà di iniziativa, in particolare per quanto attiene alla scelta dell'orario, dell'itinerario e dell'organizzazione in generale della sua attività. L'incarico viene svolto senza vincoli di subordinazione, in conformità alla natura tipica del contratto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e seguenti del cod.civ..

2. L'Agente, ai sensi del punto 3 del Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi dell'11/7/2002, non può svolgere contemporaneamente attività di agenzia in attività finanziaria e attività di mediazione riferibili al medesimo Intermediario Finanziario; oltre le attività finanziarie di cui sopra, l'Agente può esercitare unicamente attività strumentali, attività connesse e attività compatibili.

3. L'Intermediario può avvalersi contemporaneamente e salvo patto contrario, nella stessa zona e per lo stesso tipo di attività finanziaria di più agenti; l'Agente non può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più Intermediari che siano in concorrenza tra loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per un solo Intermediario, all'assunzione, da parte dell'Agente, dell'incarico di trattare gli affari per più Intermediari non in concorrenza tra di loro.

4. Il conferimento dell'incarico prevede, salvo patto contrario, un periodo di prova della durata di sei mesi. All'atto del conferimento dell'incarico, all'Agente debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, la tipologia di contratti e/o la tipologia di clienti da trattare, la misura delle provvigioni e la durata dell'incarico, qualora non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme del Contratto Collettivo Nazionale in vigore e delle sue successive modificazioni.

Dichiarazione a verbale

In relazione a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'Agente riguardi Attività e/o Servizi Finanziari che per destinazione e finalità siano infungibili tra loro.

Art. 3 - Contratto a tempo determinato

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in

quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione delle norme relative al preavviso.

Art. 4 - Variazione di condizioni e termini dell'incarico

1. Considerata la natura dell'attività, connessa a molteplici e repentine variabili di mercato (Tassi d'interesse, disciplina, ecc.) l'Intermediario potrà variare le condizioni contrattuali. Per quanto concerne variazioni di zona (territorio, clienti, prodotti e/o servizi finanziari) e della misura delle provvigioni, tali variazioni possono essere realizzate previa comunicazione scritta da parte dell'Intermediario da darsi all'Agente almeno 1 mese prima (ovvero 2 mesi prima per gli agenti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per un solo Intermediario), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

2. Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per sensibile variazione le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell'Agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero i 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto da parte dell'Intermediario.

3. Qualora l'Agente comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modifichino il contenuto economico del rapporto, la comunicazione dell'Intermediario costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa del proponente.

Art. 5 - Provvigioni

1. In conformità a quanto prescritto dall'art. 1748 cod.civ. l'Agente ha diritto alla provvigione, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto per effetto del suo intervento.

La provvigione è, altresì, dovuta per i contratti conclusi, anche dopo lo scioglimento del rapporto o dopo la sua sospensione ai sensi degli artt. 8 ("malattia ed infortunio") e 9 ("gravidanza e puerperio"), sempre che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1748, 3° comma, del cod.civ.. In tale caso la provvigione è dovuta per intero all'Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire proporzionalmente la provvigione con gli agenti intervenuti.

2. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti.

3. Nel caso sia affidato all'Agente l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo.

4. L'Agente impegnato ad esercitare la propria attività esclusivamente per un solo intermediario ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferito.

5. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'Agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dal proponente anche dopo tale data, salvo, in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo per l'Agente, a richiesta del proponente di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

6. Gli Intermediari cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, l'Intermediario invierà all'Agente un estratto conto delle provvigioni nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. Tale estratto conto si intende definitivamente approvato dall'Agente a meno di contestazione scritta e motivata inviata all'Intermediario Finanziario entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del medesimo. In caso di contestazioni, l'Intermediario verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.

7. Qualora l'Intermediario ritardi il pagamento delle provvigioni dovute di oltre 15 giorni, rispetto al termine di cui al comma precedente, sarà tenuta a versare su tali somme un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 6 - Spese

1. L'Agente non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.

2. Il patto contrario non potrà determinare il rimborso o concorso alle spese in forma percentuale.

Articolo 7 - Diritti e doveri delle parti

1. L'Agente, nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, deve tutelare gli interessi dell'Intermediario Finanziario, agire con lealtà e buona fede, con massima correttezza, costanza, assiduità e al meglio delle proprie capacità.

2. L'Agente è tenuto ad adempiere l'incarico in conformità delle istruzioni ricevute, deve altresì fornire all'Intermediario le informazioni relative al mercato della zona e/o della clientela assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

3. L'Agente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Intermediario ogni notizia e/o circostanza a lui nota che possa influire sulla valutazione e sulla sicurezza delle operazioni proposte o procurate e/o sulla concessione dei finanziamenti, sul perfezionamento dei contratti, sul loro normale decorso o rimborso degli stessi.

L'Agente risponde altresì della autenticità della documentazione inviata e delle sottoscrizioni.

4. L'Agente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano la sua attività, nonché le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio delle attività finanziarie dell'Intermediario per conto del quale opera ed a mantenersi costantemente aggiornato sulla normativa vigente, oltre che a partecipare continuamente e sistematicamente ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, anche in materia di antiriciclaggio, organizzati dall'Intermediario Finanziario e/o dall'Ente Bilaterale di cui al successivo art. 11 dalle Associazioni firmatarie del presente Accordo Collettivo.

5. L'Agente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto l'Intermediario Finanziario della perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) del presente Accordo Collettivo, nonché dell'apertura di procedimenti, dell'eventuale sospensione e/o della cancellazione dall'Elenco da parte dell'UIC.

6. L'Intermediario finanziario, nei rapporti con l'Agente, deve agire con lealtà e buona fede.

7. L'Intermediario finanziario è, altresì, tenuto a:

- fornire all'Agente tutti i documenti ed il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico e, più in generale, fornire le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico ricevuto;
- comunicare tempestivamente all'Agente il volume dei contratti conclusi se notevolmente inferiore a quello che lo stesso avrebbe potuto normalmente attendersi ed informare per iscritto l'Agente, entro il termine necessario ad effettuare gli accertamenti connessi alla natura del contratto e comunque non oltre 30 giorni, del rifiuto e/o della mancata esecuzione degli affari da lui procurati;
- organizzare periodicamente direttamente e/o tramite l'Ente di cui al successivo art. 11 e/o delle Associazioni firmatarie del presente Accordo Collettivo, corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, anche in materia antiriciclaggio;
- fornire tempestivamente all'Agente il materiale e la documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi previsti al titolo VI D. Lgs. 385/93 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Art. 8 - Malattia e infortunio

1. In caso di malattia o infortunio dell'Agente che costituisca causa di impedimento nell'espletamento dell'incarico affidatogli, il rapporto di agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto l'Intermediario Finanziario non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.

2. All'Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L'Agente, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l'Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all'Intermediario derivino oneri.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente Accordo Collettivo, l'Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi nel periodo di sospensione attraverso l'intervento dell'Intermediario, al netto del rimborso delle spese documentate da quest'ultimo sostenute, se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la

provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse pattuizioni.

4. Qualora il contratto sia interrotto a causa di invalidità permanente o morte dell'Agente, allo stesso Agente o ai suoi eredi verrà corrisposta l'indennità di fine rapporto di cui al successivo art. 15.

Art. 9 - Gravidanza e Puerperio

1. In caso di gravidanza e puerperio dell'Agente, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto per un periodo massimo di 8 (otto) mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo l'Intermediario Finanziario si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

2. All'Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L'Agente deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l'Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all'Intermediario derivino oneri.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente Accordo Collettivo, l'Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi nel periodo di sospensione attraverso l'intervento dell'Intermediario, al netto del rimborso delle spese documentate da quest'ultimo sostenute, se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse pattuizioni.

Art. 10 - Altri casi di sospensione del contratto

1. Il rapporto resterà sospeso, in seguito alla sospensione cautelare dell'Agente dall'Elenco, a seguito di contestazioni di gravi violazioni di legge, e delle disposizioni emanate in attuazione.

In tal caso il rapporto resterà sospeso per la durata della sospensione cautelare dell'Agente dall'Elenco disposta ai sensi del comma precedente.

2. All'Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L'Agente deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l'Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all'Intermediario derivino oneri. L'Agente non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso tranne, che per quelli conclusi grazie all'attività in precedenza svolta. Sono fatte salve pattuizioni individuali più favorevoli.

Art. 11 - Aggiornamento e formazione professionale

1. Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza della formazione e dell'aggiornamento professionale degli Agenti in attività finanziarie, quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali.

Dichiarazione a Verbale

Nell'ambito delle finalità di cui al primo comma ed in coerenza con gli impegni assunti all'art. 7, comma 4 del presente Accordo Collettivo, le Parti concordano di valutare l'opportunità di istituire un Ente Bilaterale per lo sviluppo della formazione degli Agenti in attività finanziarie, gestito pariteticamente e di predisporre l'eventuale statuto e regolamento.

Art. 12 - Previdenza integrativa

1. L'Intermediario Finanziario, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, deve iscrivere al fondo previdenza Enasarco gli Agenti che operano in forma individuale o quali soci illimitatamente responsabili di società di persone. Si precisa che il trattamento previdenziale integrativo obbligatorio viene attuato mediante versamento presso l'Enasarco, da parte dell'Intermediario Finanziario di un contributo sulle provvigioni liquidate all'Agente e da un contributo di pari importo a carico dell'Agente, che verrà trattenuto dall'Intermediario all'atto della liquidazione delle provvigioni (detto contributo Fondo Previdenza), secondo le percentuali indicate dalla Fondazione Enasarco.

2. Nel caso di Agente che opera in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata,

l'Intermediario finanziario è tenuto al versamento presso la Fondazione Enasarco di un contributo in forma percentuale su tutte le provvigioni corrisposte all'Agente, destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza, secondo le percentuali indicate dalla Fondazione Enasarco.

Il Fondo di Previdenza ed il Fondo delle prestazioni integrative di previdenza, sono gestiti in regime di obbligatorietà dalla Fondazione Enasarco in conformità alla L.12/1973 e successive modifiche ed integrazioni

Dichiarazione Congiunta

Le parti si impegnano ad approfondire le problematiche relative alla previdenza integrativa e complementare a favore degli Agenti in attività finanziarie e ad incontrarsi, entro il 30 giugno 2011, per ridefinire l'assetto di tale istituto.

Art. 13 - Risoluzione del rapporto di agenzia - Termini di preavviso

1. Dopo i 6 mesi del periodo di prova, chi recede dal contratto di agenzia a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta all'altro contraente, che si intenderà conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario.

2. In caso di risoluzione ai sensi del comma precedente, da parte dell'Intermediario Finanziario, questi è tenuto al rispetto dei seguenti termini di preavviso nei confronti dell'Agente operante in forma di monomandatario

- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

3. In caso di recesso da parte dell'Agente, la durata del preavviso sarà di quattro o di due mesi, a seconda che l'Agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per un solo Intermediario, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

4. Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto sino al ricevimento della comunicazione di recesso.

5. Le parti convengono espressamente, che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni in calendario in rapporto alla ricezione della comunicazione di recesso, e comunque nel rispetto della durata del preavviso.

6. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, al fine di garantire la continuità dei servizi prestati alla clientela, l'Intermediario Finanziario ha la facoltà di far affiancare all'Agente un altro Agente, fermo restando il diritto alla corresponsione delle provvigioni per i contratti medio tempore conclusi.

7. Qualora una parte intenda recedere con effetto immediato dal contratto di agenzia, è tenuta a corrispondere all'altra parte, a titolo di risarcimento, una indennità sostitutiva di preavviso pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.

8. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

9. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma precedente, ciò entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione predetta.

10. Durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia decorre regolarmente con i relativi diritti ed obblighi per entrambi i contraenti.

Art. 14 - Risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa

1. Entrambe le parti hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'altra parte, a norma dell'art. 1453 cod.civ..

2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, la parte inadempiente perde il diritto al termine di preavviso di cui al precedente art. 13 ed il diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui ai commi 7 e seguenti dello stesso articolo, mentre la parte non inadempiente ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 - Indennità di fine rapporto

1. Con la presente normativa si intende dare piena ed esecutiva applicazione all'art. 1751 Cod.civ. anche in riferimento alle previsioni di cui all'art 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando in funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.

2. A tal fine, si conviene che l'indennità di fine rapporto sarà composta dagli emolumenti determinati secondo i criteri indicati nella Tabella sub. allegato c).

L'indennità di risoluzione del rapporto che viene riconosciuta all'Agente ai sensi dell'art 1751 c.c. risponde principalmente al criterio dell'equità. Dette somme devono essere accantonate annualmente dall'Intermediario Finanziario che ha la facoltà di aderire alla gestione del FIRR attuata dalla Fondazione Enasarco, oppure potrà costituire un fondo a gestione autonoma secondo quanto previsto dal successivo comma 7.

3. Si precisa che non trova applicazione relativamente alla categoria professionale dell'agente in attività finanziaria il criterio del c.d. "portafoglio" clienti, né la c.d. indennità suppletiva di clientela.

4. L'indennità di cui al presente articolo non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa dell'Intermediario motivata da una delle fattispecie sotto elencate:

- concorrenza sleale;
- per gli agenti monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per un solo Intermediario;
- ritenzione indebita di somme di spettanza dell'Intermediario Finanziario.

5. L'Agente perde il diritto all'indennità, se omette di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.

6. In caso di mancato accordo sulla ricorrenza del diritto all'indennità e/o sull'importo dell'indennità stessa, l'Intermediario finanziario e l'Agente sono tenuti ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 18 del presente Accordo.

7. Gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, determinati secondo i criteri riportati nella Tabella sub allegato C), dovranno essere accantonati annualmente dall'Intermediario Finanziario.

L'Intermediario Finanziario ha facoltà di effettuare tale accantonamento annuale:

- nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo le norme regolamentari della Fondazione, e subordinatamente alla condizione che l'Ente corrisponda all'Intermediario l'interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento) decurtato l'importo necessario alla gestione di una polizza assicurativa per infortunio e malattia in favore dell'Agente che opera in forma individuale o sia socio illimitatamente responsabile di società di persone,
- oppure in autonomo fondo gestito dall'Intermediario, che in tal caso dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per il caso di infortunio e malattia, in favore dell'Agente che opera in forma individuale o sia socio illimitatamente responsabile di società di persone.

Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al presente articolo, è assolto ogni obbligo gravante sull'Intermediario Finanziario in virtù dell'art, 1751 c.c.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a verificare, a distanza di un anno dalla entrata in vigore del presente Accordo, le modalità ed i criteri di applicazione dell'indennità di cessazione del rapporto, nonché ad istituire una commissione di studio per la gestione di tale indennità, in armonia con la normativa interna e comunitaria.

Art. 16 - Patto di non concorrenza

1. Con riferimento all'art. 1751 bis del cod. civ., e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza post-contrattuale, all'Agente monomandatario compete il pagamento di una indennità di natura non provvisoria.

2. Salvo diversi accordi tra le parti, la misura dell'indennità spettante all'Agente per l'intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata secondo le modalità di seguito indicate:

a) la base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua calcolata sull'intero rapporto, in

caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.

b) il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per sessanta e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.

3. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano agli agenti operanti in forma individuale e quali soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Art. 17 - Modifica del contratto

1. Ogni eventuale modifica al contratto di agenzia deve essere concordata tra le parti ed effettuata per iscritto.

2. In caso di modifiche di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, anche comunitarie, incidenti sulla disciplina del rapporto oggetto del presente Accordo, le parti sin d'ora convengono di aprire nuove basi di intesa per l'adeguamento del suddetto contratto.

Art. 18 - Composizione delle controversie - Procedure

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, e s.m.i. per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Accordo Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica di conciliazione competente per territorio, costituita presso le sedi delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

2. La Commissione di conciliazione è composta:

a) per gli Intermediari Finanziari, da un rappresentante delle Associazioni firmatarie il presente Accordo;

b) per gli Agenti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo Collettivo cui l'Agente sia iscritto o abbia conferito mandato.

3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale degli Agenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

5. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica di conciliazione provvederà entro 30 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.

6. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui l'Agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.

7. La Commissione Paritetica di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt.

410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod.civ., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica di conciliazione.

10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo Collettivo, fatti salvi gli accordi individuali già in atto in materia.

Art. 19 - Condizioni di miglior favore

1. Il presente Accordo Collettivo non modifica le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'Agente.

Art. 20 - Controversie di interpretazione e applicazione

1. Per la soluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo Collettivo viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti della Fenafi, Cepi-Uci, Ufic, Assimec e Cidec.

2. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal Regolamento annesso al presente contratto sub all. A.

Art. 21 - Contributi di assistenza contrattuale

1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio degli Agenti e degli Intermediari Finanziari, le Organizzazioni sindacali stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale.

2. A decorrere dal 1° luglio 2011 sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto gli Intermediari Finanziari per ciascun Agente da loro incaricato, per un importo pari a € 120,00 (centoventi/00) annue, che gli Agenti, per un importo pari a € 120,00 (centoventi/00) annue. Le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo Collettivo.

3. Qualora l'Agente ne faccia richiesta con delega scritta, l'Intermediario Finanziario si impegnerà a versare la quota a carico dell'Agente, trattenendola dalle provvigioni maturate nell'anno di competenza. La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'Agente mediante raccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e all'Intermediario Finanziario.

4. Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

Art. 22 - Decorrenza e durata

1. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° luglio 2011 e scadrà il 30 giugno 2014; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di tre mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

2. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA

Art. 1

1. La Commissione paritetica prevista dall'art. 20 è composta da sei membri designati dalle associazioni firmatarie, tre in rappresentanza degli intermediari finanziari, tre in rappresentanza degli agenti in attività finanziaria.

2. La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione e applicazione dei CCNL per il rapporto di agenzia in attività finanziarie che si succedono nel tempo.

Art. 2

1. La Commissione si riunisce su istanza di una delle organizzazioni stipulanti il predetto contratto, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all'esame del caso controverso.

Art. 3

1. Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede di Fenafi in Roma, Via Goito

46 . La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti, entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.

Art. 4

1. Al termine dell'esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all'unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest'ultimo caso, dei nominativi dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga alcuna decisione e cioè in caso di parità, i singoli membri della Commissione potranno far constatare a verbale le "dichiarazioni di voto" che riterranno opportune.
3. Copia del verbale sarà inviata alle organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.

ALLEGATO B

CODICE CIVILE - Il Contratto di Agenzia

Art. 1742 - Nozione

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Art. 1743 - Diritto di esclusiva

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'Agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Art. 1744 - Riscossioni

L'Agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Art. 1745 - Rappresentanza dell'Agente

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'Agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'Agente.

L'Agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Art. 1746 - Obblighi dell'Agente

Nell'esecuzione dell'incarico l'Agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

È vietato il patto che ponga a carico dell'Agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'Agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'Agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'Agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'Agente un apposito corrispettivo.

Art. 1747 - Impedimento dell'Agente

L'Agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

Art. 1748 - Diritti dell'Agente ed obblighi del preponente

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'Agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'Agente aveva in

precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'Agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'Agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'Agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'Agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'Agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'Agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L'Agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'Agente.

L'Agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Art 1749 - Mancata esecuzione del contratto

Il preponente, nei rapporti con l'Agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'Agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'Agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'Agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'Agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'Agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all'Agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'Agente. L'Agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

Art. 1750 - Durata del contratto o recesso

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'Agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

Art. 1751 - Indennità in caso di cessazione del rapporto

All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'Agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'Agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i

clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'Agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempimento imputabile all'Agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'Agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'Agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'Agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'Agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'Agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

L'Agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'Agente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'Agente.

Art. 1751 bis - Patto di non concorrenza

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'Agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'Agente commerciale di un'indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto: la determinazione dell'indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

- 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'Agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume di affari complessivo nello stesso periodo;
- 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- 3) all'ampiezza della zona assegnata all'Agente;
- 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Art. 1752 - Agente con rappresentanza

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'Agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

ALLEGATO C)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

E' calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure meglio di seguito riportate:

AGENTE MONOMANDATARIO

- 3% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,00 annui ed € 18.600,00 annui;
- 0,50% sulla quota di provvigioni oltre € 18.600,00 annui.